La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

CIRCOLARE N. 18

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICI III

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale

A tutti i Ministeri:
- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Consiglio di Stato
- Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato
- Segretariato generale

Alla Corte dei conti
- Segretariato generale

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle Università e delle Istituzioni universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale e ai Presidenti delle Province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie e Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Città metropolitane

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Ai Presidenti delle Comunità montane

Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli Istituti autonomi case popolari

Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere

Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale

All'Agenzia per i servizi sanitari regionali

Alle Agenzie regionali sanitarie

Alle Autorità di Bacino

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
- Ufficio del Personale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- Segretariato generale

All'E.N.E.A.

All'E.N.A.C.

All'A.N.S.V.

All'A.N.F.I.S.A.

All'UNIONCAMERE

All'A.S.I.

All'A.G.I.D.

Ai Direttori delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)

Agli Enti per l'Edilizia residenziale

Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza

Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

Ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- Dipartimento per gli affari regionali

Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome

Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale

Ai Prefetti dei capoluoghi regionali

Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Presidenza

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Alla Corte dei conti
- Servizio rapporti al Parlamento

All'A.Ra.N.
- Presidenza

ALL'ISTAT
- Presidenza

Agli Assessori alla sanità delle Regioni

Alla C.R.U.I.

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del Ministero dell'economia e delle finanze

Oggetto: Il Conto annuale 2024 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

a) alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;

b) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al pubblico impiego, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

c) al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

d) ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di eseguire, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per singola istituzione e con un elevato livello di dettaglio (qualifica/posizione economica/livello) con riferimento all'intero universo delle amministrazioni pubbliche.

Tale patrimonio conoscitivo costituisce anche il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.

L'invio dei dati relativi all'anno 2024 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2023.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito *kit excel*. Nel caso in cui le informazioni siano contenute per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (*File Transfer Protocol*) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie in sede di validazione dei medesimi.

Il termine della rilevazione è fissato al **15 luglio 2025**.

Certificazione del modello

Il modello **ottiene la certificazione** solo se i controlli SICO non riscontrano squadrature e se le eventuali incongruenze vengono sanate modificando i dati o inserendo delle giustificazioni che sono valutate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio secondo competenza, e accettate se ritenute pertinenti al caso segnalato. Il rilascio della certificazione avviene dopo la risoluzione di tutte le anomalie rilevate nel modello del Conto annuale.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale

I dati acquisiti sono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute. La certificazione che SICO rilascia sul Conto annuale 2024 considera anche i controlli di copertura e congruenza previsti dal nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), che verifica la qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD.

In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate è effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambiente (SICO) sono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente sono trasmessi i dati.

Ordini Professionali

La legge n. 74 del 2023, nel convertire il decreto-legge n. 44 del 2023 ha inserito nell'articolo 20 il comma 3-*quinquies*. Tale comma ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013, con cui si è stabilito che "*Per tali Enti ed Organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.*" (in proposito si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 03477 del 2024).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Pertanto, gli Ordini ed i Collegi Professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni Centrali all'interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22 febbraio 2024) e quelle specifiche degli Enti Pubblici non Economici.

Particolari modalità di invio dei dati

Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte costituzionale sentenza n. 359 del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio di competenza, indicate nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati" dell'Allegato alla Circolare, trasmettono i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del Conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.

Enti di cui all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (lista S13)

Una struttura semplificata è prevista per l'invio dei dati (per macrocategoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati" nella parte riferita agli enti di cui all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre sezioni del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali), ma inserite nell'elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni.

Modulistica

I modelli e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nell'area di lavoro unica per le diverse comunità di utenti dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato cui si accede tramite l'indirizzo https://area.rgs.mef.gov.it dove è presente uno specifico canale per il Pubblico Impiego.

Non sono accettate rilevazioni inviate in via cartacea e non attraverso portale apposito. (Le informazioni acquisite sono rese tempestivamente disponibili attraverso l'accesso riservato a SICO.

Sito Internet

Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e per

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

il tramite delle Ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati.

Help Desk Assistenza tecnica

Per ricevere assistenza tecnica occorre cliccare su "Visita la pagina di assistenza" che indirizzerà l'utente del portale Area RGS alla pagina "I miei ticket". Nel capitolo "Informazioni operative" delle istruzioni allegate sono indicate ulteriori modalità esecutive cui fare riferimento.

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera Responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente o il Funzionario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione è ritenuto responsabile l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il Responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel ribadire l'importanza che il conto annuale assume per l'attività delle amministrazioni e per la verifica degli effetti finanziari o degli equilibri di finanza pubblica, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza.

La mancata osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare determinerà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Funzioni dell'organo di controllo interno

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma, preferibilmente in forma digitale, nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in SICO. Detto organo interverrà **tempestivamente** presso gli Enti sottoposti al proprio controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell'amministrazione, l'Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell'apposito spazio della sezione "Commenti organi di controllo". Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio.

In applicazione dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, rubricato "Pubblicazione delle banche dati", si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del Conto annuale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 e dall'articolo 17 dello stesso decreto, come modificati rispettivamente dall'articolo 15,

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

comma 1, lett. a), e dall'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 97 del 2016. La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'articolo 1, comma 163, lettera a) e lett. b) della legge n. 160 del 2019.

Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato

Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato assicurano ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, al fine di evitare inadempienze e per garantire la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvedono alla "validazione" dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nelle informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni.

Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni

L'articolo 62 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quello attivato attraverso il Conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Tale funzione è svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale.

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano al Prefetto del capoluogo di Regione la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati; lo stesso solleciterà le amministrazioni a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.

L'inadempienza determina l'attivazione della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificati dall'articolo 3, comma 74, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Il Prefetto del capoluogo di Regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB) procede, in sede di prima istanza, a diffidare l'amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all'invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.

Al perdurare dell'inottemperanza oltre il termine assegnato, l'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è avviato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale ai quali è portata a conoscenza la violazione. La condotta sopra descritta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989).

Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

della legge n. 689 del 24 novembre 1981, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente